



**REGOLAMENTO ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI
PER FORNITURE, SERVIZI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI, IVI INCLUSI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DI
IMPORTO INFERIORE AD € 75.000 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000**

Rev.02 Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2020.

Art. 1– DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nell'ambito del presente Regolamento, sono fornite le seguenti definizioni:

- **Società:** Brianzacque Srl.

- **Albo Fornitori:** elenco operatori, persone giuridiche o fisiche, ritenuti idonei, sulla base del presente Regolamento, alla fornitura di beni, servizi, e prestazioni professionali occorrenti alla Società, di importo comunque inferiore a € 75.000 IVA esclusa, nonché per lavori di importo comunque inferiore ad € 150.000 IVA esclusa.

- **Codice dei Contratti:** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

- **Fornitori:** gli operatori economici, per come individuati all'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti.

2. Il presente Titolo disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori, che costituisce la banca dati relativa a tutti i fornitori/professionisti che la Società utilizzerà, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, pubblicità e parità di trattamento nello svolgimento delle proprie attività, per:

- gli affidamenti di forniture, servizi, prestazioni professionali - anche di natura progettuale - di importo inferiore a € 75.000; resta infatti inteso che al di sopra del predetto importo la Società opererà con le procedure previste nel "Regolamento Generale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie relative ai cc.dd *settori speciali*";

- gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000; resta infatti inteso che al di sopra del predetto importo la Società opererà con le procedure previste nel "Regolamento Generale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie relative ai cc.dd *settori speciali*"

- l'eventuale rilevazione dei prezzi di mercato e per lo svolgimento di mere indagini di mercato.

3. Con riferimento agli appalti di servizi e di forniture di valore inferiore a € 75.000, ivi inclusi gli incarichi professionali (comprensivi anche di quelli tecnici), nonché in relazione ai lavori di valore inferiore a € 150.000, la Società procederà, di norma, all'individuazione del soggetto affidatario mediante apposita consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici iscritti nella pertinente sezione dell'Albo Fornitori, oppure individuati in base ad indagini di mercato laddove le pertinenti sezioni dell'Albo Fornitori non contemplino la presenza di operatori economici effettivamente in grado di svolgere le attività dedotte in affidamento (anche su motivata valutazione del pertinente Responsabile Unico del Procedimento), e ciò sulla base dei criteri di selezione che saranno appositamente indicati nella relativa lettera di invito, fermo restando che la scelta del Fornitore e/o del prestatore da invitare verrà operata nel rispetto del principio di rotazione di cui al successivo art. 8.

Per consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici, si intende la richiesta di almeno 3 (tre) preventivi di spesa, riferiti agli elementi essenziali di quanto dedotto in affidamento. La valutazione dei preventivi, preordinata all'individuazione del candidato con il quale instaurare una trattativa diretta per il perfezionamento dell'affidamento, avviene discrezionalmente, da parte del responsabile del procedimento, sulla base del prezzo e della qualità delle modalità (ivi compresa, in relazione agli incarichi professionali, l'analisi degli elementi curricolari) proposti per l'espletamento del servizio, oppure sulla base della valutazione del prezzo e della qualità del bene proposti per la fornitura, oppure sulla base del prezzo e della qualità delle modalità proposti per la realizzazione del lavoro.

Resta inteso che trova comunque applicazione quanto stabilito dall'art. 125, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla sussistenza di eventuali profili di infungibilità dell'operatore economico destinatario di eventuali incarichi, connessi alla peculiarità del prodotto e/o del servizio da quest'ultimo fornito o svolto, profili, questi, ravvisabili laddove "*la concorrenza è assente per motivi tecnici*", ovvero quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli, oppure nei casi in cui l'affidamento ad un determinato operatore economico sia giustificata dalla necessità di assicurare la "*tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*". In tal caso, il provvedimento con cui si fa riferimento all'infungibilità dell'operatore economico cui affidare la prestazione sotto soglia deve motivare adeguatamente i presupposti sottesi al ricorso alla citata deroga al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

4. In relazione ai professionisti e ai professionisti tecnici, nell'individuazione di almeno 3 (tre) operatori economici da invitare a ciascuna consultazione di mercato, si terrà conto delle specifiche competenze ed esperienze maturate dai potenziali affidatari in relazione all'oggetto dell'affidamento, per come dichiarati ed emergenti dai *curricula*, da inserire obbligatoriamente dai candidati in sede di iscrizione all'Albo.

In aggiunta, per i professionisti tecnici e le Società di professionisti tecnici è richiesto l'obbligo di inserire anche le referenze per ogni singola categoria di iscrizione.

Resta, peraltro, inteso che la Società – in applicazione del principio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa/tecnica - si riserva la facoltà di tenere in considerazione la stretta correlazione delle prestazioni dedotte in affidamento, rispetto ad attività eventualmente già svolte in favore della Società da un determinato professionista.

5. Con specifico riferimento agli incarichi giudiziari connotati da peculiari urgenze di natura processuale (quali, ad esempio, la proposizione di istanze cautelari o l'applicazione di riti accelerati), che non consentono l'espletamento della consultazione di mercato sopra delineata, si potrà procedere mediante affidamento diretto in favore di professionista iscritto all'Albo Fornitori, e ciò in ragione delle specifiche competenze desumibili dal relativo *curriculum* presentato in sede di iscrizione all'Albo, nonché in considerazione della stretta correlazione delle prestazioni oggetto dell'assistenza giudiziale da rendere rispetto ad attività eventualmente già svolte in favore della Società dal medesimo professionista.

6. I lavori inferiori a € 150.000,00 sono identificati dalle categorie contenute nel documento categorie merceologiche e secondo i requisiti declinati e richiesti nell' art. 3 comma 4. Per i lavori a partire da € 150.000,00 Brianzacque si potrà avvalere dell'Albo Qualificazione CAP Holding S.p.A..

7. L'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori è istituito e gestito mediante un apposito applicativo WEB.

8. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

- soggetti singoli o riuniti (imprenditori, artigiani, società commerciali e società cooperative);
- consorzi fra società cooperative e i consorzi stabili;
- liberi professionisti singoli o associati.

9. Gli operatori iscritti all'Albo Fornitori sono divisi in categorie (per come delineate nel documento "**Categorie merceologiche**"), e ciò in relazione all'attività dagli stessi svolta, il tutto per facilitare l'individuazione dei soggetti da consultare per le procedure di affidamento.

10. L'Albo Fornitori non costituisce graduatoria o classificazione alcuna di merito e non prevede l'attribuzione di punteggi.

11. La presente Parte del regolamento, così come l'iscrizione all'Albo Fornitori, le dichiarazioni e la documentazione acquisite, gli avvisi di pubblicità, hanno la sola finalità di raccogliere la manifestazione di volontà degli operatori economici ad iscriversi all'Albo Fornitori della Società, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla stessa per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

12. Brianzacque si riserva di dare la più ampia pubblicità al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo e supporto, anche attraverso contatto diretto con coloro che hanno già rivestito la qualifica di fornitori della Società.

Art. 2 - MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

1. L'istituzione dell'Albo Fornitori avviene mediante procedura rispettosa dei principi di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* della Società, <http://www.brianzacque.it/appalti-fornitori-fornitori.html> dove è possibile scaricare, in sezione dedicata:

- il presente regolamento;
- l'elenco delle categorie merceologiche oggetto dell'Albo Fornitori;
- tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo Fornitori.

2. Per gli operatori economici interessati, dal suddetto *link* è possibile accedere all'Albo Fornitori cliccando sul tasto "ISCRIZIONE" (che rinvia ad apposito *link* https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_brianzacque), dove sarà possibile scaricare, prima dell'autenticazione nella sezione documenti, il regolamento e l'elenco delle categorie merceologiche dell'Albo per individuare quelle cui iscriversi e procedere all'iscrizione per via telematica. L'Albo Fornitori è "aperto": tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti dalla Società possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento.

3. Una volta individuate le categorie merceologiche di interesse dell'operatore economico, dovranno essere compilate le varie schede proposte dal sistema, seguendo le istruzioni fornite, (on line e/o scaricabili). L'operatore economico dovrà, altresì, inserire le autodichiarazioni richieste da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. E' possibile l'iscrizione per più classi merceologiche, qualora l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti richiesti rispetto al camerale caricato a sistema.

5. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, viene fornita via PEC comunicazione di avvenuta registrazione, con l'indicazione della password provvisoria di accesso, che il fornitore dovrà rendere definitiva; tale password ha validità semestrale e a scadenza dovrà essere rinnovata.

6. Entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, se completa e conforme a quanto previsto, verrà inviata dal sistema PEC con comunicazione di avvenuto accreditamento.

Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI E DOCUMENTAZIONE

1. Per l'iscrizione all'Albo Fornitori è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti auto-dichiarati:

- certificato di iscrizione nel registro imprese della CCIAA e/o VISURA CAMERALE (da allegare in alternativa) oppure dichiarazione di non essere soggetto all'iscrizione;
- autocertificazione prevista nell'Albo che include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e l'adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa in vigore; il possesso, in caso di attività che prevedono autorizzazioni o iscrizioni ad Albi, delle autorizzazioni o iscrizioni in corso di validità, per particolari categorie quali: smaltimento rifiuti, nolo cassoni, prelievo e

trasporto rifiuti , prodotti chimici, i requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori, e ciò nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016.

L'autocertificazione dovrà essere stampata, sottoscritta con firma olografa del legale rappresentante e/o professionista e riallegata nell'Albo a cura dell'operatore economico che la carica a sistema.

Per tutti gli operatori economici dovranno essere inseriti a sistema i seguenti documenti:

- fotocopia del codice fiscale del legale rappresentante e/o professionista in corso di validità;
- fotocopia Carta Identità o Passaporto o Patente del legale rappresentante e/o professionista, in corso di validità.

2. Per professionisti (Avvocati, Commercialisti, etc), sia singoli che associati, ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori è richiesta:

- l'iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria di interesse;
- la presentazione del *curriculum vitae* del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalla Società e muniti dei requisiti prescritti dalla categoria merceologica di interesse.

3. Per i professionisti tecnici, (Progettisti) sia singoli che associati, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 2, ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori è richiesto:

- inserimento in apposito *form* delle referenze per ogni singola categoria di iscrizione.

4. *Per i lavori ai fini dell'iscrizione saranno necessarie le categorie meglio esplicitate nel documento categorie merceologiche e per la parte certificativa occorre il possesso di idonea attestazione SOA o dei requisiti ex art.90 del DPR n. 207/2010 che di seguito vengono riportati:*

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito non inferiore all'importo di € 149.999,00;*
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*
- adeguata attrezzatura tecnica.*

I requisiti, dichiarati in fase di iscrizione ai sensi del [DPR n. 445/2000](#) dovranno essere comprovati con la presentazione dell'offerta.

5. Brianzacque Srl può in ogni momento procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico iscritto all'Albo Fornitori e/o risultato affidatario delle procedure di selezione, e comunque procedere a verifiche a campione.

6. In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale o di carattere speciale prescritti dalla singola categoria merceologica di interesse, ovvero ancora in caso di falsità delle informazioni contenute nell'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, Brianzacque Srl ha la facoltà di annullare la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente.

L'annullamento (efficacia interdittiva annuale) dell'iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'impossibilità a contrarre con la Società.

Art. 4 - IDONEITA' ED ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

1. L'accertamento dell'idoneità all'iscrizione all'Albo Fornitori è svolta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.
2. In caso di domanda incompleta o di necessità di chiarimenti, entro i 30 giorni di cui sopra saranno richieste le integrazioni necessarie con sospensione dei termini di iscrizione; la mancata presentazione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste nei termini e secondo le modalità indicate nella specifica richiesta, comporta l'impossibilità di accreditare il fornitore nell'Albo.
3. L'iscrizione o il rigetto della domanda verrà comunicato ai fornitori entro 30 (trenta) giorni (salvo le sospensioni dei termini) via pec all'indirizzo indicato in domanda. I fornitori potranno comunque verificare la loro iscrizione effettuando il login al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_brianzacque

Art. 5 - GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

1. Gli operatori economici già iscritti nell'Albo Fornitori che non effettuano aggiornamenti con cadenza annuale riceveranno specifica richiesta via PEC, al fine di confermare e aggiornare la persistenza del possesso dei requisiti generali di idoneità morale, nonché di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

2. Il mancato mantenimento di tali requisiti o l'omessa risposta alla specifica richiesta di conferma comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.

E' onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 10 giorni dalla data di avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati forniti in sede di iscrizione pregiudicherà l'eventuale invito alle procedure e la contestuale sospensione dell'operatore economico come previsto al successivo art. 7.

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

1. Si procederà alla cancellazione dell'iscrizione dei fornitori dall'Albo nei seguenti casi:

- a. cessazione di attività;
- b. richiesta di cancellazione presentata dall'Impresa interessata;
- c. accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
- d. venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- e. fallimento, liquidazione o concordato preventivo (ad esclusione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- f. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- g. accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;
- h. accertamento mancato possesso di anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione ivi comprese le prescrizioni ex art.90 del DPR n. 207/2010 per i lavori;
- i. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della vigente normativa sulle assunzioni, sul diritto al lavoro dei disabili, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme inerenti l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro;

- j. violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale;
 - l. mancata sottoscrizione del contratto, senza valida giustificazione, dopo essersi aggiudicato una procedura indetta da Brianzacque Srl;
 - m. gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
 - n. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
 - o. applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi oggetto diverse fattispecie;
 - p. in caso di contenzioso conclusosi a favore di Brianzacque Srl;
 - q. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione di Brianzacque Srl.
- 2.** Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'Operatore prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione.

Art. 7 - SOSPENSIONE DALL'ALBO FORNITORI

- 1.** L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo, determinato, a discrezione di Brianzacque Srl e, comunque, non inferiore a sei mesi, nei seguenti casi:
- a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
 - b) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 5 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;
 - c) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - d) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate attraverso la comminazione di una non conformità;
 - e) rilevazione della mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative formalizzate attraverso la comminazione di n. 3 Non Conformità (es. resa di una fornitura/servizio non conforme alle prescrizioni contrattuali, mancato rispetto dei tempi di consegna o di resa del servizio, etc);
 - f) mancata partecipazione, per almeno quattro volte consecutive in un anno alle procedure indette da Brianzacque Srl.
- 2.** In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione.
- 3.** Per le sole ipotesi di cui alle lettere d) ed e) la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, ai sensi del sistema di gestione integrato di Brianzacque Srl che verrà formalizzata al soggetto iscritto.
- 4.** Decorso il suddetto periodo di tempo, l'iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti che siano cessate le eventuali cause che avevano determinato la sospensione. Il provvedimento di sospensione comporta per l'Operatore Economico il mancato invito alle gare e

l'inammissibilità di eventuali offerte presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione.

Art. 8 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL'ALBO FORNITORI

1. Fermo restando quanto precisato al precedente art. 1 comma 4 in relazione agli incarichi di natura professionale, gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori nella medesima classe o categoria merceologica vengono di regola selezionati per l'invito alle procedure con criterio rotativo. L'individuazione dell'operatore con criterio rotativo avviene attraverso l'utilizzo dell'algoritmo di *Mersenne Twister*, utilizzato per la generazione di numeri pseudocasuali.

2. Previa adeguata motivazione il Responsabile del procedimento può modificare la lista degli operatori da invitare scegliendo tra quelli presenti nell'Albo Fornitori.

3. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori per ciascuna categoria merceologica sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto - di norma (3 unità) - dal presente regolamento, ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenza o un'adeguata qualità della prestazione, il responsabile del procedimento può integrare l'elenco degli operatori da consultare con altri soggetti individuati anche attraverso indagini di mercato extra Albo; gli operatori economici non iscritti e invitati dovranno completare l'iscrizione all'Albo Fornitori entro 5 gg dall'invito. In caso di mancata iscrizione all'Albo Fornitori trascorsi i 5 gg dalla ricezione dell'invito, l'operatore non potrà più essere invitato.

4. Al fine di garantire il principio di rotazione, nel corso di un anno solare ogni operatore economico non potrà ricevere affidamenti diretti di lavori per un importo complessivo superiore a € 300.000 (importo raggiungibile con non più di cinque affidamenti) ed € 75.000 per servizi (importo raggiungibile con non più di tre affidamenti).

5. Per importi di lavori, fornitura, servizi (ivi inclusi quelli tecnici) sino a € 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa è data facoltà di interpellare un unico operatore economico iscritto nell'Albo Fornitori (o individuato extra Albo con invito a regolarizzare sua iscrizione entro 5 gg), scelto a prescindere dal criterio rotativo, e sulla base di ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione della Società.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, GESTORE DEL SISTEMA E ADEMPIMENTI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Il Responsabile del Procedimento della Gestione Albo Fornitori, è individuato all'interno della struttura deputata alla gestione dell'Albo Fornitori; le richieste di informazioni possono essere indirizzate al seguente indirizzo: albofornitori.brianzacque@legalmail.it.

2. Il gestore del sistema informativo individuato da Brianzacque Srl per la conduzione, manutenzione e assistenza informatica è Net4market-CSAmed; questi è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema ed assume il ruolo di Amministratore esterno di Sistema, garantendo l'adozione di tutte le misure necessarie e utili in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - CONFLITTO DI INTERESSE

1. L'operatore economico, con l'iscrizione all'Albo Fornitori, dichiara ed espressamente garantisce che non esiste alcun conflitto d'interessi e/o causa di incompatibilità, né esistono situazioni che possono dar luogo

all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi e/o causa di incompatibilità in relazione alle attività di Brianzacque Srl.

2. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti d'interessi e/o cause di incompatibilità con la Società. Qualora dopo l'iscrizione all'Albo Fornitori sorgesse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto d'interessi, ovvero una causa di incompatibilità, l'operatore economico dovrà darne prontamente comunicazione scritta e attenersi alle istruzioni di Brianzacque Srl.

3. In ogni caso la Società si riserva di valutare la sussistenza di conflitti d'interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Albo Fornitori.

Art. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Brianzacque Srl, titolare del trattamento dei dati alla stessa forniti ai sensi del Reg. UE 679/2016 GDPR, informa che il conferimento dei dati richiesti è vincolante per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

2. I dati raccolti, utilizzati ai fini di iscrizione all'Albo e per il successivo eventuale instaurarsi di un rapporto contrattuale, verranno trattati con sistemi elettronici e manuali volti a garantirne la loro sicurezza e riservatezza.

3. I dati potranno essere comunicati, direttamente o attraverso società specializzate, agli Enti preposti per la verifica della veridicità delle autodichiarazioni, oltre che agli organismi interni di Brianzacque deputati alla Vigilanza e al controllo.

4. L'invio della domanda di iscrizione da parte dell'operatore economico costituisce assenso espresso al predetto trattamento. Il testo completo dell'informativa è scaricabile sulla piattaforma di registrazione

Art. 12 - NORME INTEGRATIVE CONCERNENTI L'ALBO FORNITORI

1. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di Brianzacque comporta l'accettazione al presente regolamento, alle sue integrazioni o modificazioni, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Mod. 231/01) e Codice Etico pubblicati e tutt'ora consultabili sul proprio sito web www.brianzacque.it.

2. Le autodichiarazioni richieste sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza, come previsto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.